

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 21/10/2024

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 3

**SENTENZA SU RICORSO N. 3 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DALLA POB BINZAGO
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14/10/2024 DEL GIUDICE
SPORTIVO REGIONALE N. 31.**

visto il reclamo proposto dalla POB BINZAGO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 154 in data 14/10/2024 del Giudice Sportivo Regionale N. 31.

POP Binzago squalifica del campo per 5 gare per aggressione, commessa da più persone fuori il campo da gioco [art 29,6B] Con perdita del diritto di disputare le rimanenti gare della stagione sportiva sul proprio campo di gioco, ai sensi dell'art. 17, comma 5 RG. E ammenda di €. 3.000,00 per squalifica campo di gioco [art.17,5 RG].

La reclamante, con comunicazione del 15 ottobre 2024 ha proposto reclamo d'urgenza.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 17.10.24 ore 13.15.

In tale udienza per la società reclamante sono comparsi il sig. Roberto Tognacca, Presidente della POB Binzago e la sig.ra Marianna Ballerini, membro del Consiglio Direttivo della Reclamante, i quali si sono riportati ai motivi del reclamo, evidenziando che l'aggressione è intervenuta solo fra due soggetti, supporters delle opposte tifoserie, e che tutti i presenti, sia quelli della squadra ospitante che quelli della squadra ospitata, si sono immediatamente dati da fare per placare gli animi.

Il Presidente della Reclamante ha voluto precisare, altresì, che fra i giocatori delle squadre e fra i dirigenti non c'è stato alcun battibecco, che la rissa fra i due soggetti è durata meno di 1 minuto, giusto di tempo necessario per dare modo ai presenti di raggiungere i due litiganti sugli spalti e che la situazione si è risolta senza che sia stato necessario chiamare le Forze dell'Ordine e che non è intervenuta alcuna autoambulanza.

Il Presidente precisa, infine, che anche i giocatori delle due squadre sono prontamente intervenuti per sedare la rissa e che a fine partita il clima era assolutamente disteso prova ne è che i dirigenti delle due squadre si sono intrattenuti fuori dal palazzetto a parlare serenamente dell'incontro.

La reclamante, quindi, ha insistito per una riduzione della sanzione irrogata, ritenendo spropositata la sanzione applicata in relazione ai fatti realmente occorsi così come sopra meglio descritti.

La Corte si è riservata di decidere.

Successivamente la Corte, a scioglimento della riserva, ha ascoltato a chiarimenti la coppia arbitrale.

Il secondo arbitro ha dichiarato che entrambi gli arbitri non sono riusciti a vedere il momento iniziale della rissa perché avevano già imboccato il tunnel degli spogliatoi; richiamati dal trambusto sono ritornati in campo e hanno visto un ca-pannello di persone; in particolare, il secondo arbitro non è stato in grado di dire se i contendenti della rissa fossero solo due persone e precisa di aver ricostruito la dinamica del fatto solo a posteriori perché ha visto che i soggetti che sono stati separati erano soltanto due.

Il primo arbitro sentito a chiarimenti, invece, ha dichiarato che i contendenti della rissa erano due gruppetti delle opposte tifoserie e, quindi, più persone per ogni gruppetto, anche se poi i soggetti più facinorosi erano solo le due persone che so-no poi state separati a forza da tutti coloro che sono intervenuti per riportare la calma.

Il primo arbitro ha confermato che i soggetti di ambo le squadre sono prontamente intervenuti per allontanare i contendenti e che l'episodio temporalmente è stato di breve durata, precisando che il riferimento a due minuti nel referto aveva lo scopo di indicare che l'episodio si è risolto velocemente.

Ciò premesso, la Corte osserva che al riguardo che non vi è la prova certa che alla rissa abbiano partecipato un numero di persone maggiore di due.

Sul punto, anche le dichiarazioni della coppia arbitrale non sono perfettamente congruenti ma ciò è dovuto esclusivamente al fatto che entrambi gli arbitri non hanno potuto vedere l'innescò della rissa perché già nel tunnel e che, un volta rientrati in campo, hanno visto un capannello di persone intenta a spingersi e stratonarsi; a ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza la tribuna ove si è ingenerata la rissa é abbastanza distante dal campo di gioco.

Per contro in atti è pienamente provato che si è trattato di un episodio molto limitato nel tempo e che i rappresentanti di entrambe le squadre (giocatori e dirigenti) sono prontamente intervenuti per riportare la calma.

Assume altresì rilevanza, a giudizio di questa Corte, che l'episodio occorso non ha necessitato dell'intervento delle Forze dell'Ordine, né che sia intervenuta alcun mezzo di soccorso.

Considerata la dinamica con cui si sono svolti i fatti, questa Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 29 6B RG, posto che per l'applicazione di questo articolo è sufficiente che all'aggressione partecipino almeno due persone. 3

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene che debba applicarsi la l'attenuante di cui al comma 1 dell'art. 21 RG che espressamente stabilisce che l'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse.

Inoltre, la Corte ritiene di dover necessariamente valorizzare sia la breve durata della rissa, sia il comportamento dei dirigenti e dei giocatori delle due squadre che sono intervenuti prontamente per sedare la rissa.

Rileva, infine, anche la circostanza che non sia stato necessario fare intervenire le Forze dell'Ordine e che a fine partita i dirigenti delle due squadre si sono attardati fuori dal palazzetto a colloquiare fra loro senza alcuna animosità.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene equo, nel caso di specie, ridurre da 5 (cinque) a 4 (quattro) giornate la squalifica del campo inflitta alla reclamante e, conseguentemente, revoca l'ammenda di €. 3.000,00 disposta dal Giudice di prime cure.

La Corte di Appello Lombardia Basket

PQM

in parziale accoglimento del reclamo riduce da 5 (cinque) a 4 (quattro) giornate la squalifica del campo della reclamante e, conseguentemente revoca l'ammenda di €. 3.000,00 inflittale dal Giudice sportivo di primo grado.

Dispone l'incameramento dell'80% del contributo delle spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 20% a favore della Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 21/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA RICORSO NR 2 e 3

ORDINANZA

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia,
poste le proprie sentenze n. 2 e n. 3 in data odierna, pronunciate sui
ricorsi rispettivamente proposti da GS BK PADERNO DUGNANO e da
POB BINZAGO, entrambi avverso il provvedimento di cui al Comunicato
Ufficiale N. 154 DEL 14/10/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO
REGIONALE N. 3, con le quali, in parziale accoglimento, venivano
ridotte a n. 4 giornate le sanzioni di squalifica del campo di gioco sia per
la società GS BK PADERNO DUGNANO A.s. dil (codice FIP 002427) sia
per la società POB Binzago 2017 (codice FIP 054943), con conseguente
revoca della sanzione accessoria pecuniaria di cui all'art. 17, comma 5,
R.G.;

Visto l'art. 17, comma 4, R.G.;

pone a carico di entrambe le società **GS BK PADERNO DUGNANO A.s.
dil (codice FIP 002427)** e **POB Binzago 2017 (codice FIP 054943)**,

ciascuna in via autonoma, in virtù della rispettiva sanzione principale di squalifica del campo di gioco, la sanzione accessoria dell'ammenda pari ad € 2.400,00= in capo a ciascuna società (pari al doppio del massimale di cui alla tabella A per ciascuna delle giornate di squalifica del campo di gioco).

Milano, 21/10/2024

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.